

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024*), la quale, all'articolo 46, prevede misure per il contenimento dei costi energetici e per la continuità degli investimenti aziendali;
- b) richiamato, in particolare, il comma 1 dell'articolo 46, della sopracitata l.r. 18/2022 che stabilisce che per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi nei settori energetici a carico dei cittadini e delle famiglie, per l'anno 2022 la Regione adotta, con apposito provvedimento legislativo, misure destinate al sostegno dei clienti domestici economicamente svantaggiati residenti in Valle d'Aosta a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale;
- c) richiamata la legge regionale 23 settembre 2022, n. 21 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese), che detta disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese e alle famiglie valdostane, dirette al sostegno degli investimenti aziendali e all'abbattimento dei costi aggiuntivi, derivanti dal rincaro dei prezzi dell'energia e delle materie prime e altre disposizioni dirette al mantenimento della produttività delle imprese nel contesto di crisi, anche derivante dalle eccezionali condizioni di deficit idrico e di siccità;
- d) richiamato, in particolare, l'articolo 2 della sopracitata l.r. 21/2022 che disciplina la concessione di un contributo straordinario alle famiglie per il contenimento dell'incremento dei costi energetici e prevede la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto, ai nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta, in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità nel 2022 fino a euro 20.000, di importo variabile in base ai valori dell'ISEE e al numero di componenti il nucleo familiare richiedente;
- e) richiamato il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 21/2022, che rinvia a deliberazione della Giunta regionale la disciplina di ogni ulteriore requisito, aspetto, modalità e termini procedurali per la concessione degli aiuti di cui al medesimo articolo;
- f) richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) che all'articolo 2 prevede la suddivisione del territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei gradi – giorno e altitudine;
- g) preso atto che il territorio regionale valdostano, ai sensi della tabella A allegata al decreto succitato, è suddiviso in due fasce: fascia E e F;
- h) ritenuto di riconoscere alle famiglie residenti nei territorio di media e alta montagna, individuate tra quelle residenti nei Comuni inseriti nella fascia F dell'Allegato di cui al punto precedente, una maggiorazione del contributo di cui trattasi per un importo pari al

15%, in considerazione dei maggiori costi che devono sostenere per garantire un adeguato riscaldamento domestico;

- i) ritenuto di riconoscere alle famiglie nelle quali faccia parte un soggetto con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 una maggiorazione del contributo di cui trattasi per un importo pari al 30%, in considerazione dei maggiori costi che devono sostenere anche per l'utilizzo di apparecchiature elettriche salvavita;
- j) ritenuto di utilizzare un meccanismo di erogazione del contributo che permetta di concedere a tutti i nuclei che presenteranno domanda il contributo previsto;
- k) ritenuto opportuno stabilire comunque un importo massimo del contributo concedibile, per nucleo familiare, nella misura di euro 1.500, tenuto conto della platea ipotizzata dei possibili beneficiari e anche dei contributi concessi negli anni precedenti;
- l) ritenuto, pertanto, di dover definire le disposizioni applicative per la concessione del contributo di cui all'articolo 2 della l.r. 21/2022, per garantire chiarezza delle procedure, celerità delle tempistiche e uniformità dei processi, anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali per la presentazione delle domande;
- m) dato atto che i contributi sono concessi per via telematica tramite la piattaforma dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione e istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5;
- n) viste le disposizioni applicative per la concessione di contributi straordinari alle famiglie per il contenimento dell'incremento dei costi energetici previsti dall'articolo 2, della l.r. 21/2022, come dettagliate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione;
- o) ritenuto, in caso di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie previste da specifiche disposizione legislative regionali, di procedere alla ripartizione delle stesse sulla base dei criteri di cui all'allegato 1 del presente atto, dando atto che alla concessione e all'erogazione delle misure di sostegno a favore degli aventi diritto si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali;
- p) dato atto che, al fine di garantire l'erogazione della misura a favore di tutti i richiedenti aventi diritto, i criteri di cui all'allegato 1 prevedono la valorizzazione dell'importo spettante alla chiusura della misura, tenuto conto delle disponibilità finanziarie complessive e del numero di domande pervenute;
- q) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- r) considerato che il dirigente della Struttura Emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita IVA dell'Assessorato Sviluppo economico, politiche del lavoro e formazione ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglie), Programma

05 (Interventi per le famiglie) attribuisce alla Struttura Emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita IVA le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

- s) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati e della Struttura Emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita IVA, per le parti di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- t) su proposta dell' Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, di concerto con l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;
- u) ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni applicative per la concessione di contributi straordinari di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2022, n. 21, ai nuclei residenti in Valle d'Aosta, in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità nel 2022, come dettagliate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prenotare, per l'anno 2022, al fine della concessione del contributo di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva pari a euro 4.000.000 (quattromilioni/00) sul capitolo U0026751 "Trasferimenti correnti straordinari per interventi assistenziali a famiglie finalizzati a contrastare gli effetti del rincaro dei costi energetici", del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/24, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che i trasferimenti saranno concessi entro il corrente anno;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).

§

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1155 in data 6/10/2022

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI, DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 2022, N. 21, AI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA PER IL CONTENIMENTO DELL'INCREMENTO DEI COSTI ENERGETICI.

ARTICOLO 1 - BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 2 (*Contributi straordinari alle famiglie per il contenimento dell'incremento dei costi energetici*) della l.r. 21/2022 tutti i nuclei familiari, così come definiti ai fini dell'ISEE, il cui componente richiedente la misura sia residente in Valle d'Aosta.
2. La domanda di contributo può essere compilata sia personalmente da un componente del nucleo familiare di cui al comma 1 del presente articolo, purché di maggiore età, sia da un delegato, esterno al nucleo e appositamente delegato alla compilazione della domanda.

ARTICOLO 2 - REQUISITI

1. Ai fini dell'accesso al contributo, possono presentare domanda tutti i nuclei familiari, come individuati dall'articolo 1 del presente allegato, alla data della presentazione della domanda che abbiano un valore ISEE ordinario o corrente pari o inferiore a euro 20.000 (ventimila/00).

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda può essere presentata da un solo componente maggiorenne del nucleo familiare come individuato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 159, e residente in Valle d'Aosta, ovvero da un suo delegato.
2. La domanda deve essere redatta esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure tramite Carta di Identità Elettronica (CIE).
3. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del suo corretto inoltro.
4. Le domande non sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della tabella di cui all'allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 .
5. L'invio delle domande deve essere effettuato a partire dalle ore 14:00 del giorno 18 ottobre 2022 e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23:59 del 15 novembre 2022. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema. La domanda si intende regolarmente inoltrata, se il richiedente o il delegato riceve

dal sistema la conferma della consegna.

6. Una volta completata la procedura di compilazione, inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata e ricevuta conferma della consegna, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente intenda modificare il contenuto della domanda, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro il termine ultimo previsto dal comma 5 del presente articolo, una nuova istanza. L'ultima domanda trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
7. La Struttura organizzativa regionale responsabile del procedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 2 della l.r. 21/2022 è la Struttura "Emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita Iva".
8. Il contributo di cui al presente allegato è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, inviata in via telematica, attraverso l'apposito portale, alla struttura competente in materia di Emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita Iva del Dipartimento Sviluppo economico e energia.
9. **Al fine di garantire l'erogazione della misura a favore di tutti i richiedenti aventi diritto, la misura effettiva dell'importo del contributo spettante a ciascun richiedente sarà determinato con l'approvazione del provvedimento di concessione successivamente al 15 novembre 2022, termine ultimo per la presentazione delle domande, in considerazione del numero di domande pervenute e contestualmente comunicato al richiedente; a prescindere dal numero di domande pervenute, l'importo massimo del contributo erogabile sarà determinato in misura non superiore a euro 1.500.**

ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE
--

1. I contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica nei tempi e con le modalità previsti dall'articolo 8 delle presenti disposizioni applicative.
- 2) Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base degli importi risultanti dall'ISEE ordinario o corrente e dalla composizione dei nuclei familiari, nelle seguenti misure, così come schematizzato nella Tabella 1 in allegato:
 - a) importo base per i nuclei composti da una sola persona, che abbiano un valore ISEE ricompreso tra euro 12.000 e euro 20.000;
 - b) aumento del 20% dell'importo base per i nuclei composti da due persone, che abbiano un valore ISEE ricompreso tra euro 12.000 e euro 20.000;
 - c) aumento del 40% dell'importo base per i nuclei composti da tre persone, che abbiano un valore ISEE ricompreso tra euro 12.000 e euro 20.000;

- d) aumento del 60% dell'importo base per i nuclei composti da quattro persone, che abbiano un valore ISEE ricompreso tra euro 12.000 e euro 20.000;
 - e) aumento del 80% dell'importo base per i nuclei composti da cinque o più persone, che abbiano un valore ISEE ricompreso tra euro 12.000 e euro 20.000.
 - f) aumento del 8% dell'importo base per i nuclei composti da una sola persona, che abbiano un valore ISEE ricompreso tra euro 6.000 e euro 11.999,99;
 - g) aumento del 28% dell'importo base per i nuclei composti da due persone, che abbiano un valore ISEE ricompreso tra euro 6.000 e euro 11.999,99;
 - h) aumento del 48% dell'importo base per i nuclei composti da tre persone, che abbiano un valore ISEE ricompreso tra euro 6.000 e euro 11.999,99;
 - i) aumento del 68% dell'importo base per i nuclei composti da quattro persone, che abbiano un valore ISEE ricompreso tra euro 6.000 e euro 11.999,99;
 - j) aumento del 88% dell'importo base per i nuclei composti da cinque o più persone, che abbiano un valore ISEE ricompreso tra euro 6.000 e euro 11.999,99;
 - k) aumento del 20% dell'importo base per i nuclei composti da una sola persona, che abbiano un valore di ISEE pari o inferiore ad euro 5.999,99;
 - l) aumento del 40% dell'importo base per i nuclei composti da due persone, che abbiano un valore di ISEE pari o inferiore ad euro 5.999,99;
 - m) aumento del 60% dell'importo base per i nuclei composti da tre persone, che abbiano un valore di ISEE pari o inferiore ad euro 5.999,99;
 - n) aumento del 80% dell'importo base per i nuclei composti da quattro persone, che abbiano un valore di ISEE pari o inferiore ad euro 5.999,99;
 - o) aumento del 100% dell'importo base, per i nuclei composti da cinque o più persone, che abbiano un valore di ISEE pari o inferiore ad euro 5.999,99.
3. Il contributo sarà incrementato del 15% nel caso in cui il richiedente avente diritto sia residente in un Comune della Valle d'Aosta collocato in zona climatica di fascia F di cui all'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Tabella 1 allegata).
4. Il contributo sarà incrementato del 30% nel caso in cui il richiedente avente diritto faccia parte di un nucleo familiare con uno o più componenti con handicap grave, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992.
5. **L'importo effettivo erogabile a ciascun richiedente e avente diritto è determinato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 9.**

ARTICOLO 5 - ATTESTAZIONI, IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORI
--

1. Nella domanda, il richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
- a) il codice fiscale e i recapiti del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;

- b) di essere residente in Valle d'Aosta alla data di presentazione della domanda;
 - c) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati o cointestati esclusivamente al richiedente. Gli eventuali cointestatari del conto devono appartenere allo stesso nucleo familiare del richiedente;
 - d) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione.
2. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto appositamente delegato, questi deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del delegante. La delega, sottoscritta dal beneficiario e avente data antecedente a quella di presentazione della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.
3. La struttura competente acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), i documenti, in possesso dell'amministrazione o detenuti istituzionalmente da altre amministrazioni, attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, tra i quali, a titolo di esempio l'ISEE, la composizione del nucleo familiare e i dati anagrafici dei componenti il nucleo stesso, l'eventuale condizione di handicap grave di un componente del nucleo.

ARTICOLO 6 - PROCEDIMENTO

1. Il dirigente della Struttura organizzativa regionale competente è responsabile del procedimento afferente alle presenti disposizioni.
2. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo decorre dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande fissato all'articolo 3, comma 5. La Struttura competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf.
3. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura competente entro 30 giorni dalla data di chiusura del termine per la presentazione delle domande e della determinazione del contributo dovuto.
4. Nel caso in cui il soggetto richiedente, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma regionale dedicata sino alla formalizzazione del provvedimento di revoca. Nel caso in cui la predetta istanza venga

formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito.

5. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura competente, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.
6. L'erogazione del contributo è effettuata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della Struttura competente.

ARTICOLO 7 - ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Struttura competente procede all'istruttoria delle domande e alla concessione del contributo a favore dei soggetti aventi diritto.
2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la completezza della domanda, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente o dal suo delegato e delle informazioni acquisite d'ufficio.

ARTICOLO 8 - CONTROLLI

1. La Struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati nell'anno di riferimento pari al 2 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente è autorizzata a richiedere tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

ARTICOLO 9 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a) nel caso in cui, a seguito di richiesta della documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, il beneficiario non produca la stessa entro il termine previsto dalla richiesta;
 - b) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.

2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia stato ancora erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare è pari al contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 8, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 9, incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 - è individuata nell'articolo 2 della l.r. n. 21/2022, che ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta e in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Il comma 5 del medesimo articolo attribuisce alla competenza della Giunta regionale ogni ulteriore requisito, aspetto, modalità e termini procedurali per la concessione degli aiuti di cui al medesimo articolo.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è la Struttura "Emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita IVA" dell'Assessorato Sviluppo economico, politiche del lavoro e formazione". INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate

alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare, ai sensi dell'articolo della legge regionale per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del contributo. I dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, oggetto di trattamento raccolti sono, in particolare, i seguenti:

- a) i dati anagrafici del soggetto richiedente (come risultati dallo SPID) e del suo nucleo familiare;
 - b) i dati anagrafici dell'eventuale delegato trasmessi dal sistema SPID;
 - c) l'IBAN del conto corrente bancario/postale ove effettuare l'accreditamento;
 - d) i dati contenuti nell'attestazione ISEE del nucleo familiare che richiede il contributo;
 - e) i dati relativi alla eventuale condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992.
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
 4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
 5. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal richiedente del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
 6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.

– Allegato alle Disposizioni applicative - TABELLA N. 1 –

NUMERO COMPONENTI NUCLEO	fascia ISEE da 0,00 a 5.999,99				fascia ISEE da da 6.000,00 a 11.999,99				fascia ISEE da 12.000,00 a 20.000,00			
	coefficiente di moltiplicazione	maggiorazione per numero componenti nucleo	+ 15% per fascia climatica F	+ 30% per presenza disabili	coefficiente di moltiplicazione	maggiorazione per numero componenti nucleo	+ 15% per fascia climatica F	+ 30% per presenza disabili	coefficiente di moltiplicazione	maggiorazione per numero componenti nucleo	+ 15% per fascia climatica F	+ 30% per presenza disabili
1	+ 20%	y +20%	15% di (y+ 20%)	30% di (y+ 20%)	+ 8%	y +8%	15% di (y+ 8%)	30% di (y+ 8%)	+ 0%	y	15% di y	30% di y
2	+ 40%	y +40%	15% di (y +40%)	30% di (y +40%)	+ 28%	y +28%	15% di (y +28%)	30% di (y +28%)	+ 20%	y + 20%	15 % di (y +20%)	30 % di (y +20%)
3	+ 60%	y +60%	15% di (y +60%)	30% di (y +60%)	+ 48%	y +48%	15% di (y +48%)	30% di (y +48%)	+ 40%	y + 40%	15% di (y+40%)	30% di (y+40%)
4	+ 80%	y +80%	15% di (y +80%)	30% di (y +80%)	+ 68%	y +68%	15% di (y +68%)	30% di (y +68%)	+ 60%	y + 60%	15% di (y +60%)	30% di (y +60%)
oltre 4	+ 100%	y +100%	15% di (y +100%)	30% di (y +100%)	+ 88%	y +88%	15% di (y +88%)	30% di (y +88%)	+ 80%	y + 80%	15% di (Y+80%)	30% di (Y+80%)
X												

Note
Preso a riferimento il parametro X della disponibilità di risorse al parametro Y, importo base di partenza, viene applicata una % per i seguenti parametri:
+ 8% per il passaggio da fascia ISEE 12.000-20.000 a 6.000-11.999,99;
+ 20% per il passaggio da fascia ISEE 12.000-20.000 a 0-5.999,99;
+ 20% per ogni aumento di componente nucleo familiare;
+ 15% se residenti in Comuni di fascia climatica F
+ 30% se presenza nel nucleo di persone disabili
y : importo base sul quale vengono applicate tutte le maggiorazioni
x : disponibilità totale di risorse da ripartire